

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo per malattia professionale nella misura del 6% e condanna l'INAIL al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- b) condanna l'INAIL alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida nella somma -----, da distrarre in favore del procuratore antistatario, dichiarando compensata la restante quota;
- c) condanna, altresì, l'INAIL al pagamento delle spese di C.T.U., separatamente liquidate.

Messina, 15 febbraio 2023

Il Giudice del Lavoro